



ESPORTATORE COMUNITARIO AUTORIZZATO. I VANTAGGI DELLO STATUS SECONDO MAIMEX

A colloquio con **Andrea Pagani**, marketing & sales director Maimex, e **Carmine Tomaiuolo**, esperto in materia doganale per Maimex

Presente attivamente in tutti i settori del trasporto, dei servizi doganali e della logistica integrata, Maimex si distingue tra gli spedizionieri internazionali per la capacità di offrire soluzioni innovative ed allo stesso tempo "tailor made", soprattutto in uno dei settori di punta del made in Italy, il fashion.

Con l'apertura di propri uffici e magazzini in Hong Kong, Cina e Giappone, Maimex ha inoltre consolidato nel tempo la propria presenza in Estremo Oriente ed è oggi una delle maggiori realtà italiane sul territorio asiatico. Recentemente l'estensione del net-

work ha raggiunto i paesi di Brasile, Stati Uniti e Sud Est Asiatico, attraverso partnership di successo con affermate realtà locali.

I servizi doganali sono il punto di forza dell'azienda, come racconta Andrea Pagani, marketing & sales director Maimex: «*Il nostro ufficio doganale dispone di un team di operatori qualificati con esperienza pluriennale che fornisce non solo un servizio di prim'ordine nelle procedure doganali di importazione ed esportazione, ma anche consulenza personalizzata per tutte le esigenze tra cui agevolazioni fiscali, transiti intracomunitari, differito doganale, traffici di perfezionamento, ecc. Questa è la nostra eccellenza, fatta di tradizione ed innovazione in campo doganale sin dalla fondazione della nostra azienda nel lontano 1977.*

Lavorando a stretto contatto con l'Agenzia delle Dogane, per Maimex è essenziale essere sempre aggiornata sulle nuove disposizioni in materia doganale, così da garantire al cliente tutta la sicurezza e l'affidabilità del servizio di import / export delle merci, nel pieno rispetto delle norme vigenti. In quest'ottica, negli ultimi anni ha assunto sempre più rilevanza, per le aziende manifatturiere che intendono esportare all'estero, l'ottenimento dello status di "esportatore comunitario autorizzato", grazie al quale «*è possibile semplificare le pratiche doganali, presentando una dichiarazione su fattura in sostituzione del rilascio di un certificato EUR.1 normalmente richiesto all'Agenzia delle Dogane all'atto della presentazione della dichiarazione doganale*» come afferma Carmine Tomaiuolo,

esperto in materia doganale per Maimex, al quale abbiamo rivolto alcune domande per approfondire ulteriormente il tema.

Logistica Management: Che cosa si intende per origine preferenziale di un bene e quali benefici si ottengono?



DA SINISTRA CARMINE TOMAIUOLO E ANDREA PAGANI

Carmine Tomaiuolo: Per una migliore comprensione, è neces-

sario accennare rapidamente ai riferimenti normativi comunitari sulle misure tariffarie preferenziali applicate alle merci di origine preferenziale, che prevedono la concessione di benefici daziari all'importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, l'abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti).

Alla base vi è generalmente un accordo tra due paesi (o gruppi di paesi o territori) attraverso il quale – per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come “originari” di uno dei paesi contraenti – viene riservato appunto un “trattamento preferenziale”. Vediamo dunque i riferimenti normativi.

L'articolo 20 [paragrafo 3, lettere d), e), f)], del Codice Doganale Comunitario (CDC, approvato con Regolamento CEE n. 2913/1992), stabilisce che la tariffa doganale comune comprende:

- le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;
- le misure tariffarie preferenziali *adottate unilateralmente* dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;
- le misure *autonome* di sospensione che prevedono la riduzione o l'esonero dei dazi all'importazione applicabili a talune merci.

Tra le condizioni necessarie per beneficiare di dette misure, la più importante è costituita dalla “origine preferenziale”, che è cosa diversa dal “made in” (che caratterizza invece l'origine non preferenziale delle merci). Infatti, l'articolo 27 del menzionato CDC dispone che le regole relative all'origine preferenziale sono stabilite:

- per le merci figuranti negli accordi, nell'ambito di detti accordi;
- per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori, dalle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario (DAC) approvato con Regolamento (CE) 2454/1993.

L'*origine preferenziale* di un bene si acquisisce, a seconda dei casi:

- quando per la sua estrazione, produzione, trasformazione, fabbricazione, vengono rispettate, da parte dell'UE e dei paesi accordisti, le regole stabilite negli *accordi*;
- oppure
- quando per la sua estrazione, fabbricazione, trasformazione, vengono rispettate – da parte di paesi, gruppi di paesi o territori

■ le regole che la UE ha *adottato unilateralmente* (ad esempio nell'SPG – Sistema delle Preferenze Generalizzate).

Conseguentemente, nell'ambito del sistema SPG, il beneficio del dazio ridotto o nullo non è bilaterale, ma unilaterale. In altre parole, all'importazione di prodotti originari da paesi compresi nel Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG), l'UE accorda una

riduzione / esenzione dei dazi doganali; detto beneficio non viene accordato all'importazione in detti paesi di prodotti originari esportati dall'UE.

Analogamente, le autorità dei PTOM, Paesi e Territori d'Oltre Mare associati all'UE (che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari), possono mantenere o istituire – per quanto attiene all'importazione nei loro territori di prodotti originari esportati dall'UE – dazi doganali.

LM: Per stabilire l'origine preferenziale di un bene, è necessaria la sua preventiva classificazione doganale?

CT: Certamente. L'origine preferenziale è stabilita dai *protocolli di origine* e consente di beneficiare – nell'ambito degli *accordi bi/multilaterali* o di *concessioni unilaterali*, di una riduzione o esenzione dei dazi nel paese importatore.

La prova dell'origine preferenziale è costituita – per quanto attiene agli *accordi di libero scambio* siglati dall'UE con i paesi terzi (e, laddove previsto, dalle misure adottate unilateralmente dall'UE) – dalla certificazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura.

L'EUR.1 è un certificato di circolazione che attesta l'origine preferenziale delle merci e viene rilasciato dalle Autorità doganali del paese di esportazione dietro richiesta dell'esportatore.

L'esportatore che compila una domanda di rilascio di un certificato EUR.1 deve tenere a disposizione della Autorità doganale della Comunità o del paese o territorio beneficiario d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il *carattere originario* dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti all'uopo previsti.

La vidimazione dell'EUR.1 da parte dell'Autorità doganale italiana (o la previdimazione per i soggetti che beneficiano della procedura di domiciliamento all'esportazione) comporta un allungamento dei tempi di espletamento delle formalità doganali (spesso anche di qualche giorno, con conseguenti ritardi nell'imbarco delle merci e/o perdite delle relative prenotazioni, specie per la via aerea). Da qui l'importanza di provare l'origine preferenziale non ricorrendo al rilascio dell'EUR.1, bensì con la dichiarazione su fattura.

A tale riguardo, l'articolo 116, paragrafo 1), lettera b) prevede che la dichiarazione su fattura può essere compilata da qualsiasi

esportatore e per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 euro. La lettera a) della suddetta previsione normativa comunitaria, dispone che per importi superiori a 6.000 euro l'esportatore debba essere autorizzato – in via generale – dall'Autorità doganale.

LM: Esiste l'obbligo di conservazione dei documenti che attestano l'origine delle merci anche nel caso di dichiarazione su fattura?

CT: L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve tenere a disposizione dell'Autorità doganale della Comunità (o del paese o territorio beneficiario d'esportazione), tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti all'uopo previsti.

Mentre per l'esportazione verso la quasi generalità dei paesi (accordisti o meno) l'origine preferenziale può essere dimostrata, alternativamente, da un certificato EUR.1 o dalla dichiarazione su fattura, è importante sottolineare che per l'esportazione verso la Corea del sud, l'EUR.1 non può essere rilasciato, per cui è indispensabile ricorrere alla dichiarazione su fattura. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 22 alle DAC, utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni su fattura recano la *firma manoscritta originale* dell'esportatore, mentre l'esportatore autorizzato a norma dell'articolo 117 delle DAC, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli produca alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua sottoscrizione.

LM: In quali casi l'esportatore può rilasciare una dichiarazione su fattura al posto dell'EUR.1?

CT: Il menzionato articolo 117 delle DAC stabilisce che le autorità doganali comunitarie possono autorizzare qualsiasi esportatore (d'ora in poi denominato *esportatore autorizzato*) a compilare

dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione purché:

- effettui frequenti esportazione di prodotti originari della Comunità;
- offra soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere di prodotto originario delle merci (a tal proposito, l'operatore deve garantire all'autorità doganale di conoscere la normativa relativa all'origine preferenziale e di poterla applicare correttamente ai propri beni oggetto di esportazione);
- si impegni a conservare qualsiasi documento giustificativo per almeno cinque anni a partire dalla data di dichiarazione;
- si assuma la responsabilità totale in caso di uso improprio della dichiarazione di origine qualora non corretta o di uso improprio della dichiarazione (che possono comportare anche il ritiro dell'autorizzazione stessa);
- si impegni a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione;
- dichiararsi di accettare, in ogni momento, i controlli predisposti dall'Autorità doganale in merito al corretto utilizzo dell'autorizzazione.

LM: Arriviamo dunque alla definizione di esportatore autorizzato. Qual è la procedura?

CT: Per l'ottenimento dello status di *esportatore autorizzato* l'autorità doganale effettua un audit incentrato sulle procedure che l'esportatore ha istituito per la determinazione dell'origine preferenziale e, in particolare:

- sulla corretta classificazione ai fini doganali dei prodotti che intende esportare (anche mediante l'ausilio di un doganalista o il preventivo ottenimento da parte dell'Agenzia delle Dogane, di Informazioni Tariffarie Vincolanti – ITV);
- sulla verifica delle regole di origine relative ai prodotti di cui ha precedentemente determinato la classificazione doganale mediante consultazione dei protocolli di origine degli accordi;
- sulla richiesta e sulla corretta conservazione e

L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve tenere a disposizione dell'Autorità doganale della Comunità (o del paese o territorio beneficiario d'esportazione), tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti



La piattaforma premium
per **soluzioni**
dell'intralogistica



14° salone internazionale specializzato
per la **distribuzione e per il flusso**
di materiali ed informazioni

8 – 10 Marzo 2016

Centro Fieristico di Stoccarda, Germania

**Agire con
innovazione –
Dare forma al
cambiamento**



Nuovamente nell'ambito
della LogiMAT:



TradeWorld 2016
LA PIATTAFORMA PER PROCESSI MODERNI NEL RETAIL
www.tradeworld.de

Venite anche Voi a Stoccarda

+49 89 32391-244
www.logimat-messe.de

archiviazione delle dichiarazioni di origine preferenziale rilasciate dai fornitori ai sensi del Regolamento CE 1207/2001;

■ sull'esatta applicazione delle regole di origine (di cui al precedente secondo trattino) alla contabilità industriale (materie) dell'esportatore. Detta contabilità – da tenere preferibilmente previa reingegnerizzazione della contabilità materie e dei processi di lavorazione – deve basarsi sulla preventiva attribuzione di un codice a ciascun prodotto (o gruppo di prodotti), in modo da agevolare ogni ricerca a posteriori;

■ sul controllo dell'effettuazione di lavorazioni superiori a quella definite *minime*, insufficienti a far acquisire al prodotto l'origine preferenziale.

La valutazione dei suindicati elementi consente all'audit doganale di determinare il grado di compliance dell'esportatore in materia di origine preferenziale.

Poiché – come in precedenza riferito – l'accordo stipulato dall'UE con la Corea del sud non contempla il rilascio del certificato EUR.1, ma unicamente la dichiarazione su fattura, per gli esportatori verso detto paese che effettuano solo operazioni saltuarie, non vige il requisito relativo alla frequenza delle esportazioni.

Resta da aggiungere che l'ottenimento dello status di esportatore autorizzato comporta una piccola riduzione del costo dell'operazione doganale d'esportazione, stante che il rilascio dell'EUR.1, seppur gratuito da parte dell'Autorità doganale, comporta sia il costo del relativo modello e sia il costo per l'ottenimento della vidimazione (atteso che per tale adempimento l'operatore doganale deve recarsi fisicamente presso l'Ufficio doganale d'esportazione).

LM: Esistono delle responsabilità penali imputabili all'esportatore autorizzato nel caso di irregolarità sull'origine preferenziale dichiarata?

CT: Le responsabilità penali in capo agli esportatori autorizzati (nonché nei confronti dei richiedenti la vidimazione dei certificati EUR.1) ci sono e riguardano l'irregolare attribuzione dell'origine preferenziale alle merci in esportazione. Ciò perché in caso di accertamento (al momento del compimento dell'operazione di doganale d'esportazione o a seguito di richiesta di controllo a posteriori avanzata dalle autorità del paese di importazione), l'Autorità doganale è obbligata a dare notizia di reato all'Autorità giudiziaria. I relativi procedimenti si concludono inevitabilmente con condanne per falso. Ma vi è di più: l'esportazione definitiva verso un paese accordista con la cosiddetta "lista valorizzata" di merci non originarie scortate da EUR.1 italiano o attestazione su fattura, potrebbe comportare il rilascio da parte del paese terzo in cui viene effettuata la lavorazione, di un certificato di origine preferenziale o attestazione su fattura sulla scorta di quello italiano, all'atto della rispeditura in Italia. Se dai controlli effettuati all'atto della reimportazione in Italia di tali beni dovesse risultare che la prova di origine preferenziale per beneficiare dell'esenzione daziaria era irregolare, l'Autorità doganale potrebbe anche ipotizzare il reato di contrabbando.

Concludo suggerendo, per evitare ritardi nell'istruttoria per l'ottenimento dello status di esportatore autorizzato, di richiedere telefonicamente all'Ufficio delle Dogane competente territorialmente, l'invio di un fac-simile dell'istanza e della autocertificazione sostitutiva del casellario giudiziario.

Ciò perché taluni Uffici richiedono ulteriori informazioni, impegni e documentazione quali, ad esempio, l'elenco delle tipologie dei prodotti esportati, le voci doganali (Tarica a 8 cifre), la scheda tecnica dei principali prodotti oggetto di esportazione dalla quale si evincono le voci doganali dei prodotti grezzi acquisiti dai fornitori, il processo produttivo e la tipologia di merci in uscita. ○